

ACCORDO ITALIA-SVIZZERA- 29 GIUGNO 2020 ORE 06:00

Lavoratori frontalieri: sciolto il nodo sullo smart working

Alessandro Poli - Francesco Marconi - Andersen Tax & Legal Italia

Per far fronte alle criticità sollevate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, lo scorso 19 giugno 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole per l'applicazione delle misure emergenziali per i lavoratori frontalieri. In particolare, recependo gli inviti dell'OCSE, per i frontalieri svizzeri è stata fatta salva la disciplina ordinariamente applicabile, superando le criticità determinate dalla permanenza continuativa in uno dei due Stati e dal mancato varco giornaliero dei confini nazionali. Si è poi previsto che per i lavoratori che hanno operato in smart working i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato in assenza di tali misure.

Le amministrazioni finanziarie italiana e svizzera hanno raggiunto, lo scorso 19 giugno 2020, un **accordo amichevole** ai sensi dell'art. 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni per la interpretazione ed applicazione straordinarie della disciplina dei "**frontalieri svizzeri**" nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 30 giugno 2020.

La diffusione dell'epidemia da **Covid-19** ha costretto molti Paesi europei ad adottare disposizioni per il contenimento del contagio tra cui, a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020, la **chiusura delle frontiere** ed il blocco di qualsiasi spostamento in entrata e in uscita.

Tali misure eccezionali ed urgenti, se da un lato hanno avuto quale effetto un'applicazione generalizzata dello **smart working**, dall'altro avevano sollevato non pochi dubbi in relazione alla condizione dei **lavoratori frontalieri**, cui sono riconosciuti particolari **agevolazioni** e speciali **regimi fiscali**.

Leggi anche: [Frontalieri svizzeri: con lo smart working cambia il regime fiscale applicabile?](#)

Pandemia e necessità di spostamento dei lavoratori frontalieri

Nel momento di maggior gravità dell'emergenza epidemiologica, la problematica dei frontalieri aveva animato il dibattito internazionale e le relazioni diplomatiche nel dichiarato tentativo, poi rivelatosi vano, di stabilire le condizioni che permettessero ai lavoratori di varcare i confini nazionali per recarsi giornalmente sul posto di lavoro.

Anche l'**OCSE** si è occupata della complessa questione con la pubblicazione di alcune **raccomandazioni** per l'applicazione della normativa fiscale nello scenario economico determinato dalla epidemia Covid-19: nelle linee guida rilasciate il 3 aprile scorso gli esperti dell'OCSE, a fronte del difficile ed inusuale contesto avevano auspicato "un livello eccezionale di coordinamento e cooperazione tra Paesi, in particolare in materia fiscale, per mitigare la conformità potenzialmente significativa e i costi amministrativi per dipendenti e datori di lavoro", incoraggiando i Paesi "a lavorare insieme per alleviare le implicazioni fiscali non pianificate e i potenziali nuovi oneri derivanti dagli effetti della crisi COVID-19".

Leggi anche: [Global Mobility: come gestire gli impatti sulla residenza fiscale del lavoratore](#)

L'accordo tra l'Agenzia delle Entrate e le autorità elvetiche

In tale scenario deve essere dunque visto favorevolmente l'auspicato **accordo amichevole** raggiunto tra l'Agenzia delle Entrate e l'Autorità svizzera sulle disposizioni applicabili al **reddito** di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 15 della **Convenzione contro le doppie imposizioni** e dell'articolo 1 dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla **compensazione finanziaria** a favore dei Comuni italiani di confine.

Nel documento firmato il 19 giugno le amministrazioni, proprio in ragione della straordinarietà della pandemia legata al Covid-19, hanno riconosciuto la necessità di adottare **misure eccezionali** stabilendo che:

- per i **lavoratori rimasti nello Stato di residenza** ed ivi in modalità di cd. **lavoro agile**, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione e dell'articolo 1 dell'Accordo del 3 ottobre 1974, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe ("reddito") in assenza di tali misure;

- coloro i quali, in ragione delle norme sanitarie governative sono stati **impossibilitati a rientrare nel Paese di residenza**, passando più giorni consecutivi nell'altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria **attività dipendente** per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, in via eccezionale e provvisoria sono ugualmente considerati frontalieri ai sensi dell'Accordo del 3 ottobre 1974.

Il superamento dei requisiti di permanenza continuativa e di spostamento quotidiano

Per i frontalieri svizzeri, dunque, recependo gli inviti dell'OCSE è stata fatta salva la disciplina ordinariamente applicabile, **superando** le **criticità** determinate dalla **permanenza continuativa** in uno dei due Stati e dal mancato **varco giornaliero** dei confini nazionali (requisiti stabiliti dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Regolamento CEE n. 1408/71; si veda anche il parere Prot. n. 904-45720/2008 emesso dall'Ufficio Fiscalità generale Direzione Regionale della Lombardia

sull'applicazione dell'art. 15 della Convenzione, nonché la Risoluzione 38/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate).

Tale soluzione, come si è visto, si pone in linea con quell'orientamento sostanzialistico che, guardando al rapporto di lavoro con il datore straniero, ritiene che la sospensione degli spostamenti quotidiani e l'attivazione di modalità di lavoro agile **non causano il venir meno** del collegamento tra la **fonte reddituale** ed il **Paese estero**: il lavoro agile, in tale ottica, costituisce una mera modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato non idonea ad incidere sulla localizzazione territoriale della fonte di reddito.

D'altra parte, la stessa Convenzione per evitare le doppie imposizioni del 1976 tra Italia – Svizzera, con l'articolo 4 attribuisce la potestà impositiva di uno Stato sulle persone non residenti facendo espresso riferimento “al reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato”, **senza** porre condizioni specifiche sul **luogo di concreto svolgimento** dell'attività lavorativa dipendente.

Durata dell'accordo

Si tratta, come è evidente, di un **compromesso** legato alle circostanze eccezionali della crisi da COVID-19 e che, per ciò stesso ha carattere straordinario e provvisorio: l'accordo amichevole **entra in vigore il 20 giugno 2020** ed è applicabile dal 24 febbraio 2020 **fino al 30 giugno 2020 compreso**.

Tuttavia, poiché le autorità hanno stabilito che l'accordo amichevole sarà **tacitamente rinnovabile** di mese in mese e cesserà di essere applicabile l'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati ha posto fine alle misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone fisiche, deve ritenersi che lo stesso rimarrà in vigore almeno fino alla fine del mese di luglio 2020 in considerazione della permanenza di effetti dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri italiano il 31 gennaio 2020 per un periodo di 6 mesi.

